

Assemblea Regionale Siciliana

CXLVII. SEDUTA

MARTEDI 18 GENNAIO 1949

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Disegno di legge: « Temporaneo conferimento di funzioni legislative alle Commissioni dell'Assemblea regionale » (206) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	77, 80, 81, 82
CRISTALDI	77
CACOPARDO, <i>Presidente della Commissione e relatore ff.</i>	79, 80, 81
ALESSI	79, 81
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i>	81
(Votazione segreta)	83
(Risultato della votazione)	83
Sui lavori dell'Assemblea :	
PRESIDENTE	83

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Temporaneo conferimento di funzioni legislative alle Commissioni dell'Assemblea Regionale » (206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Temporaneo conferimento di funzioni legislative alle Commissioni dell'Assemblea regionale ».

E' aperta la discussione sull'emendamento sostitutivo dell'onorevole Alessi, di cui ieri ho dato lettura.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono costretto a richiamare l'at-

tenzione dell'Assemblea sopra una questione che ho già posto in evidenza durante la discussione generale, e che mi sembra sia della massima importanza, specialmente in questo momento. Noi non dobbiamo, cioè, indipendentemente da quello che può essere il parere sostanziale della maggioranza dell'Assemblea, rompere gli ormezzi con le garanzie statutarie e costituzionali.

Da questo punto di vista, a mio avviso, lo emendamento proposto dall'onorevole Alessi non è accettabile, per una ragione semplicissima: se noi esaminiamo lo Statuto e la Costituzione, cioè le due Carte che, al di sopra della volontà della maggioranza, devono regolare la nostra vita legislativa, noi troviamo degli impedimenti, che non possono essere superati dalla maggioranza stessa.

Quali sono questi impedimenti? Il nostro Statuto — è stato detto ieri sera — vuole che la potestà legislativa risieda nell'Assemblea. Da questo punto di vista si potrebbe benissimo sostenere — poichè lo Statuto fa parte della Costituzione e quanto è in esso contenuto costituisce una fonte costituzionale di vita autonoma — che neppure quelle forme previste dalla stessa Costituzione per gli altri casi potrebbero venire adottate nel caso specifico delle nostre particolari esigenze legislative, nel senso che nessuna potestà legislativa può essere delegata, in quanto lo Statuto, che fa parte della Carta costituzionale non lo consente.

Ma, anche a volere superare, con uno sforzo, questo ostacolo, verrebbe a determinarsi un'altra situazione: ove noi volessimo, cioè, ritenere la Costituzione come una carta inte-

grativa del nostro Statuto, evidentemente non potremmo superare i limiti che la Costituzione stabilisce negli articoli 72 e 76. Noi facciamo un riferimento alle Commissioni e, per quanto si ricerchi nella Carta costituzionale, le Commissioni non hanno quei poteri che vuole loro attribuire l'emendamento dell'onorevole Alessi. L'articolo 72 dà loro facoltà di legiferare, con le garanzie previste nell'articolo stesso, per le materie specificatamente indicate, nei limiti di tempo prestabiliti tassativamente; ma non dà le altre funzioni, quale quella consultiva, di semplice parere, che vuole loro attribuire l'onorevole Alessi.

Ciò costituirebbe invero una grave lesione di carattere costituzionale, perchè l'emendamento dell'onorevole Alessi, così come è concepito, verrebbe a stabilire il principio, per il quale, nella formazione della legge, in assenza di una delega specifica dell'Assemblea, limitata nel tempo e per le materie, la competenza risiederebbe nelle Commissioni, le quali deciderebbero non nel modo e con le garanzie previste dalla Costituzione, ma secondo l'arbitrio di una maggioranza: il che sarebbe una violazione delle stesse garanzie costituzionali, assolutamente lesiva, del diritto per il singolo ad esercitare la potestà legislativa.

Da questo punto di vista, pur riconfermando in via di principio l'avversione, ieri sera manifestata, ad ogni delega di poteri — perchè, in questo momento particolare ed in via generale, ritengo che l'unica fonte legislativa debba risiedere nell'Assemblea e che ogni delega di poteri rappresenti una menomazione della potestà legislativa di essa — io ritengo, però, che, giunte le cose a questo punto, occorra non dare all'esterno l'impressione, non soltanto politica, che l'Assemblea, nella sua incapacità di funzionare adeguatamente ai bisogni della Regione, sia costretta a ricorrere ad una forma sommaria di processo legislativo e — quel che io credo sia maggiormente preoccupante — a determinare organi a suo arbitrio, con violazione delle garanzie costituzionali, rimettendo a se stessa una discrezionalità di valutazione di queste garanzie, che non le è consentita e che non soltanto attirerebbe su tutta la Regione, il disdoro dal punto di vista del diritto ed in ordine a quel legame che la vita dell'Assemblea deve avere con le garanzie della Nazione, ma soprat-

to potrebbe portare successivamente a gravissime conseguenze.

Onorevoli colleghi, io ho un'esperienza in materia: quando si incomincia a spezzare lo ordinamento della nostra vita democratica, sorge una questione di limiti che non ha mai una proposizione certa.

Da questo punto di vista io ritengo, quindi, che sia necessario rientrare nelle norme della Costituzione, e, per riuscirvi, non c'è che un solo metodo: non dare alle Commissioni quel potere — sia pure consultivo — perchè non previsto, ma ritornare, se mai, al progetto della Commissione, con i limiti di cui all'articolo 72.

Ieri sera, preoccupandomi di questo, ho sostenuto che sarebbe preferibile dare alla delega di poteri quella forma tassativamente prevista dalla Costituzione, e cioè delega di poteri, con l'intervento delle Commissioni, ma anche con la garanzia necessaria sia nelle materie sia nella possibilità di veto all'esercizio della delega, stabilita dalla Costituzione stessa.

Orbene, noi siamo caduti in questo errore: vogliamo costituire queste Commissioni in una forma non prevista dalla Costituzione; come sostitutive della valutazione che spetta, invece, sia pure nella forma pura e semplice di delega dei poteri, esclusivamente all'Assemblea, la quale deve determinare i limiti e le forme dell'esercizio di questa delega. Noi incorriamo, cioè, formalmente, nella violazione della Costituzione, e, sostanzialmente, attribuiamo alle Commissioni, che non sono l'Assemblea, la possibilità del tecnicismo nello esercizio della delega. Non ricorre, infatti, nè il caso previsto dall'articolo 76 nè quello previsto dall'articolo 72.

La mia sola preoccupazione, quindi, pur restando io legato ai principii da me esposti ieri sera, secondo cui in via di principio sono contrario ad ogni delega, è questa: salviamo la garanzia costituzionale, osserviamo la Costituzione, non ci improvvisiamo legislatori oltre i limiti delle garanzie costituzionali.

Onorevoli colleghi, la prima prova di capacità, che noi dobbiamo dare perchè gli altri abbiano rispetto della nostra potestà, è quella di essere veramente aderenti alle necessità della vita legislativa con l'osservanza delle leggi dello Stato. Soltanto così noi avremo agito non solo secondo legge, ma anche nell'interesse nostro e nell'interesse della Sicilia.

Io, che sto al centro ed ho quindi occasione di sentire i giudizi sulla nostra Assemblea, provo una certa amarezza ogni qualvolta viene formulato — a torto o a ragione — un apprezzamento negativo su essa.

Vorrei, quindi, invitare i colleghi ad una maggiore responsabilità; qui non c'è gente che deve vincere e gente che deve perdere; questa è, a mio avviso, una maniera deteriore di porre il nostro problema. Qui c'è gente che, nei confronti degli ambienti nazionali, vuol dire: noi rispettiamo la legge perchè pretendiamo che gli altri la rispettino! Dobbiamo, però, cominciare noi, onorevoli colleghi, a rispettare la legge. (*Approvazioni a sinistra*) E noi ci porremmo fuori della Costituzione se inventassimo un meccanismo giuridico che dalla Costituzione non è previsto, perchè non sono contemplati in essa questo parere consultivo e questa possibilità di valutazione autonoma delle Commissioni, sostitutive, per la materia e per il tempo, di quella che dovrebbe essere la volontà formativa dell'Assemblea, nella funzione generica della concessione della delega.

Quindi, a mio avviso, se devono esservi Commissioni che intervengono nella formazione della legge, esse non possono essere che quelle previste dall'articolo 72 e regolate, pertanto, secondo quanto stabilisce l'articolo 72. Altra cittadinanza per loro non può sussistere!

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore ff.* Prego l'onorevole Alessi di precisare se, con il suo emendamento, intende escludere la garanzia prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che la Commissione esprima il suo parere.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore ff.* La Commissione sta cercando di conciliare le esigenze della minoranza con quelle della maggioranza.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Devo chiarire e fare una replica all'onorevole Cristaldi: queste preoccupazioni di ordine costituzionale non ci sono. E' vero che la Costituzione non prevede il parere consultivo in caso di delega al Governo per emanare norme giuridiche entro determinati

limiti e con determinati termini; ma il più contiene il meno, poichè, se la Costituzione prevede il potere deliberativo e normativo delle Commissioni, indubbiamente in questo è compreso anche il potere consultivo, che poi è soltanto un elemento di controllo nel processo formativo della legge e non già un elemento di compartecipazione a questo processo. Non c'è nessuna responsabilità nè politica nè rappresentativa della Commissione: c'è soltanto un controllo di merito, presuntivo di una volontà concorde dell'Assemblea. Non è, quindi, il caso di parlare di violazione della Costituzione! Il fatto che ciò non sia espressamente sancito, non significa nulla, perchè la Costituzione non prevede tutte le ipotesi possibili e immaginabili che possano configurarsi nella vita attiva dell'Assemblea.

Quando formulai l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, avevo a disposizione il primo testo approvato dalla Commissione: su di esso elaborai l'emendamento. Nel secondo testo successivamente distribuito, è stato aggiunto all'articolo 1 un quarto comma, risultante dall'approvazione dell'emendamento Papà D'Amico, che dice: «Se però quattro membri...». Evidentemente, il mio emendamento non è soppressivo di quest'ultima parte, perchè nel testo originario quest'ultima parte non era contenuta. Però, quando io sostenni il mio emendamento, accennai alle garanzie ulteriori rappresentate dal possibile veto costituito dal voto contrario di quattro Commissari, oppure dall'opposizione di 18 deputati.

Chiedo che al momento della votazione dell'articolo 1 nel secondo testo elaborato dalla Commissione si sospenda la votazione sul quarto comma, per due motivi: 1°) perchè deve essere chiarito l'ambito di scelta dei quattro membri, poichè si tratta, evidentemente, di quattro membri di una Commissione sola, e non di sette Commissioni riunite. Sarebbe facile, in caso contrario, raccogliere quattro firme e bloccare tutte le iniziative. Il comma dice: «della Commissione», quindi, si intende riferire ad una Commissione; ma è meglio specificare; 2°) perchè questo controllo, grave per i suoi effetti, è spiegabile in quanto la delega si riferisce ad un certo ambito di materie, altrimenti sarebbe un gravame inconcepibile. Perciò io ritengo che il quarto comma debba essere votato dopo l'articolo 3; occorre, cioè, sospendere la votazione del

quarto comma, perchè, in sede di discussione dell'articolo 3, ci avvieremo alla soluzione pratica, effettiva, che consentirà in questi quattro mesi l'emanazione di quattro o cinque leggi idonee ad articolare il bilancio, a renderlo attivo, a restituire la fiducia alle masse dei nostri lavoratori e, soprattutto, dei nostri ceti anche economici, per l'impulso nuovo che, attraverso queste leggi, dovrebbe essere dato al bilancio. Altrimenti, questa delega si ridurrebbe a un bel niente! Ed allora non sarebbe neanche il caso di discutere lo emendamento.

Solo per questi motivi, pur aderendo in pieno al quarto comma dell'articolo 1, che costituisce una garanzia formidabile da parte dell'Assemblea e da parte delle Commissioni contro ogni iniziativa legislativa che fosse intesa non già all'articolazione del bilancio, ma alle riforme, che devono essere ampiamente discusse dall'Assemblea, io chiedo che il mio emendamento venga discusso dopo l'articolo 3.

PRESIDENTE. Resta inteso che l'emendamento Alessi sostituirebbe i primi tre comma dell'articolo 1, ma non il quarto, che è stato aggiunto in seguito all'emendamento Papa D'Amico. La Commissione ha la parola.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore ff.* La Commissione è d'accordo con la proposta dell'onorevole Alessi. E' ovvio che, qualora ci mettessimo d'accordo sull'articolo 3, l'emendamento Alessi, sostitutivo dei primi tre comma dell'articolo 1, verrebbe ad essere completato dal quarto comma introdotto nell'articolo 1 dalla Commissione ad iniziativa dell'onorevole Papa D'Amico e che rispecchia le esigenze prospettate dall'onorevole Montalbano. In tal senso la Commissione ha raggiunto l'accordo. Sull'emendamento Alessi la Commissione si era divisa: la maggioranza lo aveva accolto e la minoranza no. Poichè, però, è stato chiarito alla minoranza che l'emendamento Alessi non implica la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, con la quale, invece, esso si completa, la Commissione è concorde nell'accettarlo.

L'onorevole Alessi, inoltre, ha esattamente rilevato che conviene introdurre questo complicato sistema di controllo al Governo, in quanto i limiti per materia, riferiti alle possibilità del decreto legislativo, sono di natura tale da giustificarlo. Discuteremo, quindi,

prima l'articolo 3 per quanto riguarda l'ampiezza della materia e successivamente voteremo l'articolo 1 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione dell'art. 3:

Art. 3

« La potestà conferita alle Commissioni dell'Assemblea regionale dalla presente legge può essere esercitata esclusivamente: 1) in ordine alle norme attinenti all'organizzazione ed al funzionamento provvisorio degli uffici e dei servizi della Regione; 2) nei casi in cui sia opportuno provvedere con urgenza in rapporto alle condizioni particolari e alle esigenze proprie della Regione. »

Prego la Commissione di chiarire il suo pensiero al riguardo.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore ff.* Dovremo, evidentemente, modificare la dizione di questo articolo, poichè, se all'articolo 1 diciamo che si tratta di potestà legislativa conferita al Governo con il controllo della Commissione, qui si deve emendare, dicendo: « La potestà conferita al Governo regionale... ».

Il duplice apprezzamento — che deve essere fatto nel momento in cui si definisce l'ambito entro il quale può esercitarsi il potere del Governo di emanare norme giuridiche — deve essere coordinato al riconoscimento che un determinato schema di legge presenti un carattere di importanza particolare agli effetti di quelle realizzazioni della Regione che appaiono di natura urgente.

Mi sembra che le limitazioni imposte dallo articolo 3 e la garanzia, prevista dall'articolo 1 — nel quale viene stabilito che o la Commissione o 18 deputati possono esercitare il diritto di veto — creino praticamente uno strumento che non può essere esattamente definito nei dettagli, perchè non si può prevedere in anticipo quale possa essere il provvedimento legislativo che presenti questa caratteristica.

Noi abbiamo, però, rimesso questa facoltà discrezionale di apprezzamento non già al Governo, ma, preventivamente, alla Commissione che, dopo aver esaminati i singoli provvedimenti, esprimerà il suo parere favorevole ovvero si avvarrà del diritto di veto.

Mi sembra, quindi, che questa delega legislativa sia circondata da garanzie che non possono consentire al potere esecutivo di esorbitare da quei limiti d'urgenza e di opportunità che, di volta in volta, dovranno essere posti in relazione all'interesse ed alle esigenze proprie della Regione ed alle condizioni particolari della materia che il provvedimento legislativo dovrà regolare.

Questo, a mio avviso, è il senso dell'articolo — che la Commissione, peraltro, aveva integralmente accettato — come risulta chiaramente dalla relazione governativa che è stata distribuita.

L'emendamento Alessi sostituisce alle attribuzioni legislative delle Commissioni la delega al Governo, mentre rimane fermo il quarto comma dell'articolo 1. Tale comma dice: «Se però 4 membri della Commissione...».

ALESSI. Di una Commissione.

PRESIDENTE. S'intende che si tratta della Commissione competente.

ALESSI. Di una delle Commissioni competenti.

ARDIZZONE. Potremmo dire: «4 membri per Commissione».

ALESSI. Va bene.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore ff.* ...«o 18 deputati o il Governo lo richiedono...».

PRESIDENTE. Le parole: «o il Governo» si potrebbero sopprimere; è una garanzia nei confronti del Governo.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore ff.* In questo momento si sta leggendo l'articolo; faremo in seguito gli emendamenti opportuni. «... entro cinque giorni dall'approvazione in sede di Commissione con nota diretta al Presidente dell'Assemblea, i disegni di legge di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti all'Assemblea regionale, per la discussione e l'approvazione finale». Il processo di formazione legislativa seguirebbe in tal caso il suo corso normale. Questo è il testo; le imperfezioni di forma o di sostanza possono venire emendate in sede di discussione.

PRESIDENTE. Invece di: «i disegni di legge», si dovrebbe dire: «gli schemi di decreti legislativi».

GENTILE. Io vorrei diminuire il numero

dei deputati e in questo senso presenterò un emendamento. Invece di 18, al massimo 12.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore ff.* Va bene.

PRESIDENTE. Votiamo anzitutto l'emendamento Alessi, che è sostitutivo dei primi tre comma dell'articolo 1.

MONTALBANO. Ma l'emendamento Alessi forma un unico articolo col quarto comma dell'articolo 1 della Commissione.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Onorevole Presidente, vorrei fare, se me lo consente, una proposta al fine di agevolare la votazione. Poichè è evidente la contestualità logica e politica fra la prima parte dell'articolo 1 e l'articolo 3, io proporrei che se ne faccia un articolo unico, e che dell'ultimo comma dell'articolo 1 — cioè lo emendamento Papa D'Amico - Montalbano — si faccia, invece, un articolo a parte, sopprimendovi la parola: «però», anche allo scopo di dare ad esso maggiore rilevanza. La parte positiva, che stabilisce il conferimento della potestà legislativa ed i limiti di essa dovrebbe costituire l'articolo 1, mentre l'articolo 2 dovrebbe essere costituito dalla parte ostativa: «Se quattro membri...». A me pare che questa formulazione sia più semplice e più armonica.

Così anche la votazione avverrà, da parte di ognuno di noi, con la completa coscienza che, votando in un senso, avremo risolto il problema o no.

SEMINARA. D'accordo!

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore ff.* Questa divisione potrebbe originare delle diffidenze: il Governo accetta la proposta?

RESTIVO, *Presidente della Regione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione.* Il Governo accetta l'emendamento Alessi e l'ultimo comma dell'articolo 1.

MONTALBANO. Se il Governo accetta lo emendamento proposto dall'onorevole Papa D'Amico e da me, possiamo votare in qualunque modo.

RESTIVO, *Presidente della Regione.* Bis-

guna fare, però, una modifica formale: non si deve parlare di approvazione, ma di parere. E' questione di terminologia.

C'è una proposta dell'onorevole Gentile — diretta a ridurre il numero dei deputati — di cui bisogna tener conto in sede di votazione.

A parte queste necessità di coordinamento formale, il Governo accetta pienamente la sostanza politica dell'ultimo comma dell'articolo 1, che completa l'emendamento dell'onorevole Alessi.

ALESSI. Siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Si mettano d'accordo per la formulazione di questo quarto comma; ci sono parole che devono essere sostituite. Prego la Commissione di formulare il quarto comma apportandovi tutte quelle rettifiche che sono necessarie.

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore ff.* C'è anche una questione di sostanza: il numero dei deputati.

COLAJANNI POMPEO. Sul numero potrà, in seguito, venire presentato un emendamento.

CRISTALDI. Mi pare che la forma più lineare sia: « della Commissione competente ».

(La Commissione concorda col Governo e con i deputati presentatori degli emendamenti la formulazione degli articoli)

PRESIDENTE. Secondo la proposta della Commissione, concordata anche col Governo, l'articolo 1 sarebbe così formulato:

Art. 1

« Fino al 30 aprile 1949 è delegata al Governo della Regione la potestà di emanare, su conforme parere delle Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea, nei limiti delle rispettive competenze, norme aventi forza di legge esclusivamente:

1) in ordine all'organizzazione ed al funzionamento provvisorio degli uffici e dei servizi della Regione;

2) nei casi in cui sia opportuno provvedere con urgenza in rapporto alle condizioni particolari ed alle esigenze proprie della Regione. »

Pongo ai voti l'articolo 1 così formulato: chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 2, nel testo poc'anzi concordato tra la Commissione e il Governo:

Art. 2

« Le norme approvate ai sensi dell'articolo precedente sono promulgate dal Presidente della Regione decorsi i cinque giorni di cui all'articolo 3, con le modalità dell'articolo 13 dello Statuto della Regione siciliana, nella forma del decreto legislativo.

Nella formula di promulgazione è fatta menzione del conforme parere della Commissione mediante la seguente formula: « Su conforme parere della Commissione dell'Assemblea regionale per... ».

RESTIVO, *Presidente della Regione.* C'è una ripetizione della parola: formula; potremmo dire: « Nella promulgazione è fatta menzione... ».

PRESIDENTE. Diciamo allora: « Nell'atto di promulgazione è fatta menzione... ».

RESTIVO, *Presidente della Regione.* Va bene!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 così modificato: chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 3 nel testo poc'anzi concordato tra la Commissione e il Governo:

Art. 3

« Qualora quattro membri della Commissione competente o, nel caso di Commissioni riunite, quattro membri per ciascuna di esse o dodici deputati, entro cinque giorni dal parere espresso dalla Commissione, lo richiedano con nota diretta al Presidente dell'Assemblea, gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono sottoposti all'Assemblea per seguire la procedura ordinaria di discussione ed approvazione dei disegni di legge. »

(E' approvato)

Art. 4

« I decreti legislativi promulgati in conformità all'articolo 2 devono essere muniti della clausola della presentazione all'Assemblea regionale per la ratifica e devono essere presentati dal Governo regionale, a pena di decadenza, agli effetti della ratifica stessa, all'Assemblea regionale nella prima seduta successiva alla data della loro pubblicazione.

Della presentazione deve essere data imme-

diata notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

I disegni di legge concernenti la ratifica hanno carattere d'urgenza.

Se i decreti legislativi sono ratificati con emendamenti, l'efficacia di questi decorre dal giorno della pubblicazione della legge di ratifica. »

L'onorevole Napoli vorrebbe soppressa la parola: « regionale », che gli sembra superflua.

Propongo che il primo comma, per maggiore chiarezza, venga così formulato: « I decreti legislativi promulgati in conformità all'articolo 2 devono essere muniti della clausola della presentazione all'Assemblea per la ratifica e devono essere, a pena di decadenza, presentati a tal fine, a cura del Governo, all'Assemblea, nella prima seduta successiva alla data della loro pubblicazione ».

Metto ai voti l'intero articolo 4 con queste modificazioni formali. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Art. 5

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione, ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

A seguito delle modifiche apportate al disegno di legge che abbiamo discusso, il titolo dovrebbe essere, a sua volta, così modificato: « Delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione ».

(Così resta stabilito)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta sul disegno di legge testè discusso, nel suo complesso. Prego il deputato segretario Beneventano di fare l'appello.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari procedono alla numerazione dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti 66

Favorevoli 62

Contrari 4

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonajuto - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Calligian - Caltabiano - Castiglione - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Colosi - Costa - Cristaldi - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Martino - Drago - Ferrara - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Guarnaccia - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Luna - Mare Gina - Marino - Milazzo - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Onobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Giuseppe - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro - Seminara - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

E' in congedo: Dante.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, la sessione è chiusa e l'Assemblea sarà convocata a domicilio, con l'ordine del giorno che sarà tempestivamente reso noto.

La seduta è tolta alle ore 11,25.

DALLA DIREZIONE RESOCONTI E STUDI LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Morello

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. - PALERMO